

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 2 - Gennaio 2007**FINANZIARIA 2007****L'Inversione Contabile (Reverse-Charge) per il settore Edilizia decorre dal 1° GENNAIO 2007**

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto **reverse-charge**, si applichi alle prestazioni di servizi rese nel **settore edile** dal

1° gennaio 2007.

In particolare, la lettera a) – 6° comma, del predetto articolo, dispone che il reverse-charge si applichi *"alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore"*.

Riassumiamo brevemente l'applicazione della norma, alla luce della circolare dell' Agenzia delle Entrate del 29.12.2006 n.37/E

Il meccanismo del reverse-charge prevede che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo IVA destinatario della prestazione e quindi il prestatore del servizio **dovrà emettere la fattura senza l'addebito dell'imposta.**

Nella pratica, il **sub-appaltatore - prestatore del servizio** dovrà:

- emettere la fattura senza l'applicazione dell'IVA ed in **esenzione di bollo**, indicando la seguente motivazione:

"Trattasi di prestazione di servizi soggetta all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72 – l'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della presente fattura"

anche se le prestazioni sono già state ultimate antecedentemente al 1° Gennaio 2007;

- detrarre l'imposta sugli acquisti e le importazioni inerenti l'attività;
- eventualmente esercitare il diritto al rimborso dell'IVA.

Chi riceve la fattura (appaltatore o sub-appaltatore) dovrà invece:

- integrare la fattura emessa dal prestatore del servizio indicando sul documento l'aliquota applicabile e la relativa imposta;
- annotare detta fattura nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.

I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta vanno individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile, in particolare nelle attività di costruzione individuata sulla base dei codici di attività ATECOFIN 2004.

Le attività di costruzione sono ricomprese nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche (codici attività 45.xx.x), che comprendono:

- i **lavori generali di costruzione** in genere;
- i **lavori speciali di costruzione** per edifici e opere di ingegneria civile;
- i **lavori di completamento di un fabbricato**;
- i **lavori di installazione in esso dei servizi**.

Nell'attività di costruzione rientrano i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.

Non sono interessate dall'applicazione del meccanismo del reverse-charge:

- le attività che, anche se attinenti la realizzazione di edifici, **non sono ricomprese nella sezione F** della Tabella ATECOFIN 2004 (ad esempio, realizzazione e manutenzione di prati e giardini, costruzione e installazione di attrezzature industriali) poiché non si sostanziano in attività edilizie;
- le **attività di pulizia di immobili**, ancorché previste dalla citata Direttiva CE n. 69/2006, in quanto non espressamente ricomprese dal Legislatore nazionale nella nuova previsione normativa.

Il regime del reverse-charge viene applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali **appaltatori** o, a loro volta, quali **subappaltatori**, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza **non solo** se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma **anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera**.

In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.

Sono **escluse** dal sistema del reverse-charge le **prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti** ed i rapporti posti in essere all'interno dei **Consorzi e delle altre strutture associative analoghe**.

Sono inoltre **escluse** dall'applicazione del reverse-charge le **forniture di beni con posa in opera**, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene ed ai fini IVA le stesse costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.